

DECISIONE N. 1152/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2003

relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽⁴⁾, stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo ⁽⁵⁾, stabilisce la forma e il contenuto del documento d'accompagnamento contemplato dalla direttiva 92/12/CEE.
- (3) È necessario disporre di un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, compresi i controlli durante la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.
- (4) La realizzazione del sistema informatico dovrebbe d'altra parte consentire di semplificare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.
- (5) Un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) dovrebbe essere compatibile e, se tecnicamente possibile, fuso con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) al fine di facilitare procedure per l'amministrazione e il commercio.

(6) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione dovrebbe coordinare le attività degli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(7) Tenuto conto delle sue dimensioni e della sua complessità, un siffatto sistema di informatizzazione richiede alla Comunità e agli Stati membri investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione le risorse necessarie allo sviluppo e all'installazione del sistema.

(8) Nel mettere a punto gli elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero applicare i principi fissati per i sistemi elettronici utilizzati nella pubblica amministrazione e dovrebbero riservare agli operatori economici lo stesso trattamento adottato negli altri settori dove sono installati i sistemi informatici. In particolare, essi dovrebbero consentire agli operatori economici, soprattutto alle piccole e medie imprese attive in tale settore, di utilizzare tali elementi nazionali al costo più basso possibile e dovrebbero favorire tutte le misure volte a tutelare la loro competitività.

(9) È opportuno inoltre precisare gli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione, assistita dal competente comitato, dovrebbe svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

(10) Dovrebbero essere introdotti regimi per valutare l'attuazione del sistema di informatizzazione dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(11) È opportuno che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell'Unione europea.

(12) La realizzazione del sistema di informatizzazione serve a rafforzare gli aspetti del mercato interno relativi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Tutti gli aspetti fiscali connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere trattati modificando la direttiva 92/12/CEE. La presente decisione non pregiudica il fondamento giuridico di tutte le eventuali modifiche della direttiva 92/12/CEE.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 372.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2003 (GU C 64 del 18.3.2003, pag. 1) (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 3 giugno 2003.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

⁽⁵⁾ GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).